FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di mercoledì 23 aprile 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1)	**Reclamo**	**S.S. ORBETELLANA** (avverso decisioni merito gara Arcidosso/ Orbetellana del 22.12.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 32 del 20.2.2003)	**ACCOLTO,** annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-2 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata
2)	"	**U.P. VALDIPIERLE** (avverso decisioni merito gara Valdipierle/ Panigale dell'8.12.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)	**RESPINTO**
3)	"	**U.P. VALDIPIERLE** (avverso decisioni merito gara Piegaro/ Valdipierle del 30.11.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)	**RESPINTO**
4)	"	**G.S. S. PAOLO SOLARINO** (avverso decisioni merito gara Noto/S. Paolo Solarino del 26.1.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 43 del 6.3..2003)	**RINUNCIATO**

5) Reclamo **A.S. TUFANO CALCIO**
(avverso decisioni merito gara Tufano Calcio/ Nuova Guarcino del 16.2.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

ANNULLA, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., senza rinvio l'impugnata delibera limitatamente alle posizione del calciatore Scardella Gianni stante l'inammissibilità sul punto del reclamo proposto dalla A.S. Tufano Calcio alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo

6) **"** **A.S. PORTICELLO**
(avverso decisioni merito gara Porticello/ Caccamo dell'8.2.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

7) **"** **Pol. CACCAMO**
(avverso decisioni merito gara Porticello/ Caccamo dell'8.2.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

RIUNITI e dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

8) **"** **calc. CANCEMI Vincenzo**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

9) **"** **Pol. QUARTIERE TICHE**
(avverso la sanzione della penalizzazione di n. 9 punti nella classifica del Campionato in corso – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

RIUNITI i reclami nn. 8-9-10
ORDINANZA di rimessione degli atti all'Ufficio Indagini in ordine all'esatto svolgimento dei fatti e all'accertamento dei responsabili delle violazioni addebitate

10) Reclamo calc. FARANO Nicola

(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

11) " **A.S.N. PUNTO ROSA CALCIO A 5** — **INAMMISSIBILE,** ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso decisioni merito gara Punto Rosa/ Ariston Colleferro del 6.2.2003 nonché avverso l'esclusione dal Campionato Calcio a Cinque e avverso le sanzioni dell'inibizione fino al 30.6.2003 al Sig. Caputo Marcello e dell'ammenda di € 520,00 alla Società reclamante – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 530 del 13.3.2003)

12) " **Pol. ARPIFOGGIA** — **INAMMISSIBILE,** ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 18.4.2004 inflitta al calciatore Testa Luigi – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 33 del 13.3.2003)

13) " **INTERCLUB AIDONE-MORGANTINA** — **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Castel di Judica/Interclub Aidone-Morgantina del 16.2.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff.n. 44 del 13.3.2003)

14) " **S.S. TAVOLARA CALCIO** — **INAMMISSIBILE,** ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività
(avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2004 inflitta al calciatore Pitta Sebastiano Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 34 del 13.3.2003)

15) Reclamo U.P. OTTRANO 98 — **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Nuova Lif/ Ottrano del 7.2.2003 – Delibera della

Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff.n. 66 del 13.3.2003)

16) Reclamo F.C. SPINEA UNITED 1988 — **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 inflitta al calciatore Scarpa Marco su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 40 del 19.3.2003)

17) " A.S. CIAPPAZZI — **ACCOLTO,** annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella gara a fianco indicata
(avverso decisioni merito gara Allievi Provinciali Ciappazzi/Calcio Patti del 19.2.2003 Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 34 del 19.3.2003)

18) " POL. S. GIORGIO DEL SANNIO — **INAMMISSIBILE,** ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per omesso invio contestuale alla controparte, come previsto dalla vigente normativa in ordine all'abbreviazione dei termini
(avverso decisioni merito gara ad attività "mista" S. Vincenzo Ferreri/S. Giorgio del Sannio del 29.2.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 83 dello 11.4.2003)

19) Reclamo A.S. FORIO CALCIO A CINQUE — **RINVIATO** alla riunione del 28.4.2003
(avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 1 giornata effettiva di gara – Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

20)	**“**	**A.S. FORIO CALCIO A CINQUE** (avverso decisioni merito gara Big Sport S. Gregorio/Forio del 12.4.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)	**RINVIATO** alla riunione del 28.4.2003
21)	**“**	**U.S. LECCE** (avverso la sanzione della squalifica per n. 2 giornate inflitta al calciatore Silvestri Cristian – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 307 del 18.4.2003)	**RESPINTO**